

IL riconoscimento del possesso "jure sanguinis" della cittadinanza a stranieri di ceppo italiano è un "procedimento diretto al riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana al cittadino di ceppo italiano che abbia un avo nato in Italia ed emigrato all'estero in possesso della cittadinanza italiana". I riferimenti normativi sono da ricercarsi nell'art. 1 legge 91/92 art. 5 legge 123/1983 art. 1 legge 555/1912 sentenza Corte Costituzionale 30/1983 circolare ministero interno K. 28/1991 DPR. 572/1993, legge 68/07, legge 35/12, D.P.R. 223/89, legge 1228/1989, d. LGS. 286/98 (le ultime due riguardano la legge anagrafica ed il regolamento anagrafico).

<p><b>Atti, Documenti e Modulistica da allegare all'istanza di parte</b></p>	<p>Atti dello stato civile degli ascendenti diretti dello straniero richiedente e i propri, completi di traduzione e legalizzazione. Certificato negativo di naturalizzazione o naturalizzazione successiva alla nascita del figlio dell'avo nato all'estero. Passaporto, Permesso di Soggiorno, o Timbro Schengen o dichiarazione di presenza resa presso la Questura.</p>
--	---

- *La dichiarazione di presenza*

Il primo passo da compiere consiste in un adempimento di legge necessario per salvaguardare la posizione del richiedente, dal punto di vista del rispetto delle norme in materia di immigrazione in Italia: egli è tenuto a presentare la dichiarazione di presenza. Si tratta di un onere la cui finalità è quella di attribuire data certa all'ingresso dello straniero, nei casi di soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni), per i quali non è necessario richiedere il permesso di soggiorno. L'art. 1 della L. 28 maggio 2007, n. 68, prevede che la dichiarazione di presenza, prevista per i soggiorni di durata inferiore a tre mesi, viene resa dinanzi l'Autorità di frontiera, se lo straniero non proviene dall'Area Schengen, ovvero al Questore, entro otto giorni dall'ingresso, se al contrario lo straniero proviene dall'Area Schengen.

#### *Richiesta del codice fiscale*

Il passo successivo consiste nella richiesta del codice fiscale, che va presentata dinanzi all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, il codice fiscale è indispensabile affinché possa compiersi lo step successivo che riguarda la "Presentazione della domanda di residenza". Tale passaggio è fondamentale in quanto per poter avviare la procedura l'interessato dovrà prima fissare la residenza all'interno del Comune precedente.

Si ricorda che ai sensi della circolare n. 32 del 2007 del Ministero dell'Interno, la dichiarazione di presenza è titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica per poter avviare detto procedimento. Pertanto, in deroga alle norme in materia di immigrazione, il richiedente la cittadinanza per eleggere residenza non deve possedere un permesso di soggiorno.

La residenza, naturalmente, presuppone la disponibilità di un alloggio ed il rispetto del contenuto della normativa anagrafica (legge 1228/54, DPR 223/89, legge 35/12) e di tutte le norme relative al regolare soggiorno in Italia.

Occorre che al momento della presentazione della richiesta di residenza l'interessato dimostri quindi di avere la disponibilità di un alloggio, e, per tale motivo sia in possesso di regolare contratto di affitto o atto di proprietà, non necessariamente registrato, (la registrazione è obbligatoria ma non è elemento fondante per quel che riguarda la residenza) che viene stipulato con il proprietario dell'immobile. L'ufficio provvederà comunque all'invio telematico della richiesta di residenza all'Agenzia delle Entrate a mezzo canale telematico (attualmente sistema INA-SAIA).

Depositata l'istanza all'Ufficio anagrafe, i vigili o il personale all'uopo incaricato effettuerà quindi che il richiedente effettivamente risiede e dimora abitualmente a quel dato indirizzo.

I tempi necessari al passaggio ed alle verifiche da parte del personale incaricato degli accertamenti non possono essere calendarizzati e sono legati al procedimento amministrativo che ha una durata di 45 giorni (la pratica sarà avviata nelle successive 48 ore dal momento della presentazione dell'istanza).

Nell'attesa del passaggio del personale de quo, è fondamentale che il richiedente sia reperibile e/o comunque possa dimostrare la propria dimora abituale che può essere desunta anche da diverse metodologie di accertamento.

- *Presentazione della domanda di cittadinanza*

Una volta che l'interessato è stato iscritto all'anagrafe della popolazione residente, (anche in via provvisoria e quindi nelle successive 48 ore dal momento della presentazione della richiesta di iscrizione) è possibile presentare la domanda di cittadinanza. L'interessato dovrà consegnare al comune tutti i documenti attestanti la discendenza, compreso il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo italiano, debitamente tradotti e legalizzati dall'autorità consolare, ovvero "apostillati", se lo Stato di provenienza ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1961 o successive.

L'ufficio di Stato Civile procederà alla verifica della documentazione, accerterà la regolare trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano fino all'istante, e infine richiederà all'autorità consolare italiana competente, sulla base della residenza/domicilio dei vari antenati, il certificato di mancata rinuncia alla cittadinanza da parte degli antenati stessi.

Nel caso la pratica di cittadinanza non si definisca nei novanta giorni, l'interessato dovrà richiedere il permesso di soggiorno per "attesa cittadinanza".

Istanze fondate su discendenza da linea materna

I figli nati dopo il 1 gennaio del 1948 di donne sposate dopo il 1 gennaio del 1948: essi possono ottenere il riconoscimento di cittadinanza in via amministrativa rivolgendosi all'autorità competente.

I figli nati dopo il 1 gennaio del 1948 delle donne sposate prima del 1 gennaio del 1948 possono ottenere il riconoscimento di cittadinanza in via giudiziale \* I figli nati prima del 1 gennaio del 1948 possono ottenere il riconoscimento di cittadinanza solo in via giudiziale

#### **Istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948**

Il secondo comma dell'articolo aggiuntivo 9-ter stabilisce che il **termine di quarantotto mesi** si applica altresì ai **procedimenti** di riconoscimento della cittadinanza **avviati** dall'autorità diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di **istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948**.

Gli articoli 17-bis e 17-ter della L. 91/1992, introdotti dalla L. 124/2006, consentono il **riconoscimento della cittadinanza agli italiani (e ai loro discendenti)** che abitavano nei territori dell'Istria, Fiume e Dalmazia, già facenti parti del Regno d'Italia e passati, dopo la seconda guerra mondiale, sotto la sovranità della Repubblica jugoslava e successivamente di Slovenia e Croazia.

In particolare, il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto ai soggetti che siano stati cittadini italiani e che abbiano **risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano** e successivamente **ceduti alla Repubblica jugoslava** in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73. Tale diritto è riconosciuto anche ai figli e ai discendenti in linea retta dei soggetti di cui sopra, purché di lingua e cultura italiana.

La cittadinanza **non è acquistata ex lege** dai soggetti summenzionati, ma solo a seguito della presentazione (e dell'accoglimento) di una apposita istanza.

- *Adempimenti finali*

Conclusa l'istruttoria, accertati tutti i presupposti di legge, viene riconosciuta la cittadinanza italiana mediante provvedimento del Sindaco. L'interessato (o persona delegata) richiederà quindi al Comune il certificato di cittadinanza e l'atto di nascita trascritto nel registro di stato civile italiano, potrà richiedere la carta d'identità e il passaporto italiano.

I documenti di cui sopra potranno servire all'interessato per l'eventuale iscrizione AIRE, cioè all'anagrafe italiana dei residenti all'estero. La pratica di iscrizione all'AIRE viene gestita dal Consolato italiano del Paese di provenienza.